

# COMUNE DI CARINARO

( Provincia di Caserta )

## STATUTO COMUNALE NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Statuto adeguato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 31.3.2000 e variato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 05 ottobre 2004 e delibera C.C. n. 9 del 10.3.2005.

|  |   |
|--|---|
| CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI .....   | 1 |
| Articolo 1 - Il Comune.....  | 1 |
| Articolo 2 - Il territorio, la sede, lo stemma .....   | 1 |
| Articolo 3 - I beni comunali.....  | 1 |
| Articolo 4 - I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione ..... | 1 |
| CAPO II - FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE .....   | 2 |
| Articolo 5 - Le funzioni del Comune .....  | 2 |
| Articolo 6 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale .....  | 2 |
| Articolo 7 - La programmazione.....  | 2 |
| CAPO III - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE .....  | 3 |
| Articolo 8 - La valorizzazione e la promozione della partecipazione .....  | 3 |
| Articolo 9 - La valorizzazione delle associazioni .....  | 3 |
| Articolo 10 - La partecipazione alla gestione dei servizi sociali .....  | 3 |
| Articolo 11 - Gli organismi di partecipazione – si rinvia all'art.10 .....   | 3 |
| Articolo 12 - Le situazioni giuridiche soggettive .....  | 3 |
| Articolo 13 - Le iniziative e le proposte popolari.....  | 4 |
| Articolo 14 - Il referendum - vedi regolamento.....  | 4 |
| Articolo 15 - Il difensore civico .....  | 4 |
| Articolo 16 - L'elezione del difensore civico .....  | 5 |
| CAPO IV - FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI .....                   | 6 |
| Articolo 17 - Il diritto d'informazione e di accesso.....  | 6 |
| Articolo 18 - Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali.....                                       | 6 |
| CAPO V - LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI .....  | 7 |
| Articolo 19 - Gli organi del Comune.....   | 7 |
| Articolo 20 - Il Consiglio Comunale.....   | 7 |
| Articolo 21 - Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale.....   | 8 |
| Articolo 21/BIS - Presidenza del Consiglio .....   | 8 |
| Articolo 22 - La rimozione e la sospensione degli amministratori .....   | 9 |
| Articolo 23 - La responsabilità degli amministratori.....  | 9 |

|  |    |
|--|----|
| Articolo 24 - I diritti e i poteri dei consiglieri comunali .....  | 9  |
| Articolo 25 - Le competenze del Consiglio.....   | 10 |
| Articolo 26 - Le Commissioni del Consiglio.....  | 11 |
| Articolo 27 - Attività ispettiva e commissioni di indagine.....  | 11 |
| Articolo 28 - La nomina e la composizione della Giunta .....   | 11 |
| Articolo 29 - L'elezione del Sindaco e nomina della Giunta .....   | 12 |
| Articolo 30 - Le competenze della Giunta .....   | 12 |
| Articolo 31 - Le competenze del Sindaco .....  | 13 |
| Articolo 32 - Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.....   | 13 |
| Articolo 33 - La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione.....   | 14 |
| CAPO VI - REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E CONTROLLO DI<br>GESTIONE.....  | 15 |
| Articolo 34 - La revisione economica – finanziaria.....  | 15 |
| Articolo 35 - Il controllo della gestione contabile.....   | 15 |
| CAPO VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI .....   | 16 |
| SEZ. I – UFFICI .....  | 16 |
| Articolo 36 - L'organizzazione degli uffici e del personale .....  | 16 |
| Articolo 37 - Il Segretario comunale .....   | 16 |
| Articolo 38 - Il vice-segretario comunale .....  | 16 |
| Articolo 39 - La responsabilità del segretario comunale e dei responsabili dei<br>servizi incaricati di funzioni dirigenziali..... | 17 |
| SEZ. II – SERVIZI PUBBLICI .....   | 18 |
| Articolo 40 - I servizi pubblici locali .....  | 18 |
| Articolo 41 - Le aziende speciali.....   | 18 |
| Articolo 42 - Le altre forme di gestione dei servizi pubblici .....  | 19 |
| CAPO VIII - FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA  | 20 |
| Articolo 43 - I principi di collaborazione tra Comune, Provincia e Regione .....   | 20 |
| Articolo 44 - La collaborazione alla programmazione .....  | 20 |
| Articolo 45 - La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività dei<br>circondari provinciali.....                    | 20 |
| CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....   | 21 |
| Articolo 46 - Le norme delle finanze e della contabilità .....   | 21 |
| Articolo 47 - Il controllo .....   | 21 |
| Articolo 48 - La deliberazione dello statuto .....   | 21 |
| Articolo 49 - L'entrata in vigore .....  | 21 |

# CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

## Articolo 1 - Il Comune

1. Il Comune è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, il progresso sociale, concorre a garantire il diritto alla salute, attivando idonei strumenti per renderlo effettivo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune esercita le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

## Articolo 2 - Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alla mappa catastale n.6, con una superficie mq 6,29, confinanti a Nord con il Comune di Marcianise, a Sud con il Comune di Aversa, ad Est con i Comuni di Gricignano e di Aversa, ad Ovest con i Comuni di Teverola e di Aversa.
2. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
3. Le caratteristiche dello stemma del gonfalone del Comune sono stabilite con apposita delibera del Consiglio comunale.

## Articolo 3 - I beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civili restano regolati da leggi speciali.

## Articolo 4 - I principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.

## CAPO II - FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

### Articolo 5 - Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e la Provincia.
3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
  - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
  - b) viabilità, traffico e trasporti;
  - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
  - d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
  - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
  - f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
  - g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
  - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
  - i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

### Articolo 6 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco – ove occorra - funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

### Articolo 7 - La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini (consulte), delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

## CAPO III - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

### Articolo 8 - La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini (consulte) all'amministrazione locale anche su base di quartiere e di frazione. Il Comune istituisce, tra l'altro, le consulte: volontariato; Forum Giovanile; pari opportunità e ne approva il regolamento.

### Articolo 9 - La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

2. Le libere associazioni – per poter fruire del sostegno del Comune – debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

### Articolo 10 - La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1. Il Comune – ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale – può costituire un istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.

3. In caso di costituzione di apposita "istituzione per i servizi sociali" la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di Amministrazione e Presidente, spettano al Sindaco.

4. Lo statuto e l'apposito regolamento determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento dell'istituzione.

### Articolo 11 - Gli organismi di partecipazione – si rinvia all'art.10

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione di cittadini.

2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto dalle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

### Articolo 12 - Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.

2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

#### Articolo 13 - Le iniziative e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame per cui le stesse verranno inviate al Consiglio comunale che ne discuterà nella prima seduta utile. E' data facoltà ad uno solo dei firmatari la petizione di illustrarla al Consiglio comunale stesso e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
3. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

#### Articolo 14 - Il referendum - vedi regolamento

1. E' previsto referendum su richiesta del 10% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.
2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.
3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 10 giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 10 giorni successivi.
5. Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.
6. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi.
7. Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.
8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputato e del Senato della Repubblica.
9. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

#### Articolo 15 - Il difensore civico

1. E' prevista l'istituzione dell'ufficio del difensore civico al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale stessa.
2. Compito del "difensore civico" è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Tali "segnalazioni" può effettuarle anche di propria iniziativa.
4. Il "difensore civico" – qualora lo ritenga necessario – può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, azione popolare e i ricorsi che spetterebbero al Comune.
5. L'eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

6. L'ufficio del Difensore civico è gratuito.
7. Tutti gli atti amministrativi aventi rilevanza esterna adottati da organi del Comune sono trasmessi in copia al difensore civico all'atto della loro assunzione.
8. Il Difensore civico può accedere agli uffici comunali per prendere visione d'ogni atto e documento, ed ha il diritto di ottenerne, a vista, copia informale, e, nel termine di giorni due da apposita richiesta, copia autentica.
9. Ha la propria sede presso, la casa comunale e per lo svolgimento delle sue funzioni utilizza le strutture operative e funzionali del Comune.
10. Invia al Consiglio Comunale, entro il primo bimestre d'ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da eventuali proposte d'innovazioni normative o amministrative.
11. In ogni momento e di propria iniziativa può inviare relazioni al Consiglio Comunale su specifiche questioni di interesse generale che necessitano di particolare e rapida valutazione, ed a richiesta può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni Consiliari.
12. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui alla legge 127/1997, secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39.
13. Fino alla istituzione del difensore civico, le relative funzioni di controllo sugli atti deliberativi previsti dalla legge, vengono esercitate dal Comitato Regionale di Controllo, secondo le modalità di legge.

#### Articolo 16 - L'elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico- amministrativa.
2. Non possono ricoprire la carica di difensore civico: gli amministratori comunali, i loro coniugi, i loro parenti ed affini fino al 4° grado, i dipendenti comunali.
3. L'elezione del difensore civico è effettuata, tra i cittadini del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità e di età non inferiore ad anni 45, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
4. L'elezione è effettuata nella prima seduta di Consiglio Comunale successiva al rinnovo del Consiglio stesso.
5. Qualora nella valutazione di cui al comma 3 non venga raggiunta la maggioranza richiesta, la votazione sarà ripetuta ad intervalli di tre mesi fino al raggiungimento della maggioranza stessa.
6. Il difensore civico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto.
7. Egli cessa dalla carica: per scadenza del mandato, per dimissioni, per sopraggiunta incompatibilità, ovvero per revoca da parte del Consiglio Comunale, deliberata con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

## CAPO IV - FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

### Articolo 17 - Il diritto d'informazione e di accesso

1. Il Comune garantisce il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni nel rispetto delle leggi vigenti (legge 241/90) rinviando ad apposito regolamento la concreta attuazione di detto diritto.

### Articolo 18 - Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative – riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 Agosto 1988, n.395 – ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico - istituzionale.

2. L'informazione si concreta, in base all'art.18 del D.P.R. 1 Febbraio 1986, n.13 e all'art.29 del D.P.R. 268/87 nel rilascio del materiale, in modo tempestivo, relativo alle materie seguenti:

- il funzionamento dei servizi e degli uffici;
- i programmi d'investimento;
- gli organi dei servizi e degli uffici;
- l'organizzazione del lavoro;
- la politica degli organi e gli affari del personale;
- i piani di produttività, i progetti ed i programmi, nonché gli incentivi per l'efficienza dei servizi e dell'azione amministrativa;
- il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- e quanto altro l'amministrazione ritenga di dover far conoscere.

3. Il diritto d'informazione non esclude quello di contrattazione previsto dagli accordi collettivi.

4. I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'amministrazione.

## CAPO V - LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

### Articolo 19 - Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

### Articolo 20 - Il Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
3. I consiglieri entrano in carica nell'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi nel termine di dieci giorni dalla convocazione ( comma 2 bis art.1 legge n.415/93).
6. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570.
7. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
8. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
9. Ciascun Consigliere ha il diritto di intervenire nella predisposizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
10. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco, nei due giorni precedenti quello dell'adunanza convocata per la discussione e l'approvazione delle linee programmatiche del mandato politico - amministrativo. Ciascun Consigliere può modificare, sempre che le modifiche non comportino pareri dei responsabili dei servizi, o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione non sia chiusa.
11. Le proposte di emendamenti sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale, che ne cura con la procedura d'urgenza l'istruttoria in modo che la

proposta possa essere corredata dei pareri entro i termini stabiliti per la discussione da parte del Consiglio Comunale.

12. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno, in occasione della discussione del riequilibrio delle previsioni di bilancio.

13. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. In tal caso si applicano le norme di cui ai commi 9, 10 e 11 del presente articolo, in ordine alla possibilità per i consiglieri di presentare emendamenti.

14. Al termine del mandato politico - amministrativo il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione, sulle linee programmatiche a suo tempo deliberate, per l'approvazione.

#### Articolo 21 - Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 39 della legge 8 Giugno 1990, n.142, con le modifiche apportate dall'art.21 della legge n.81/93, dall'art. 5 della legge n.127/97 e dall'art.8 della legge n.120/99.

#### Articolo 21/BIS - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto nella prima seduta del consiglio, tra i suoi membri, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni. Se dopo il secondo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista. Si effettua, nella terza votazione il ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

2. Agli adempimenti di cui al comma precedente il consiglio procede in seduta pubblica e a voto segreto.

3. Nella stessa seduta e con le stesse modalità si procede alla elezione di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4. Il Presidente rimane in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati per grave inosservanza dei loro compiti istituzionali, consistente nella reiterata violazione di disposizioni legislative, statutarie o regolamentari inerenti al funzionamento del consiglio. La mozione motivata di revoca deve essere presentata da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri assegnati e approvata con voto palese a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare in entrambi i casi il Sindaco.

Il Consigliere comunale eletto alla carica di Presidente rappresenta istituzionalmente il Consiglio e ne garantisce il buon andamento, nel rispetto dello Statuto e del regolamento sul Consiglio Comunale.

Redige l'ordine del giorno delle riunioni consiliari, cura la programmazione dei lavori e il collegamento istituzionale del Consiglio comunale con il Sindaco e la Giunta. Coordina l'attività delle Commissioni consiliari, d'intesa con i rispettivi presidenti.

Assicura un'adeguata informazione preventiva ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Garantisce una corretta comunicazione, quale espressione del pluralismo presente nelle attività consiliari.

7. Al Presidente del Consiglio, compatibilmente con le disponibilità della struttura comunale, è assegnato un locale e personale idonei per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

8. Al Presidente del Consiglio è corrisposta l'indennità di funzione nella misura pari al 10% di quella percepita dal Sindaco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento attuativo della Legge n. 265 del 032.08.1999.

#### Articolo 22 - La rimozione e la sospensione degli amministratori

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistono motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n.55.

#### Articolo 23 - La responsabilità degli amministratori

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

#### Articolo 24 - I diritti e i poteri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3. Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'o.d.g. le questioni richieste.

4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

5. I Consiglieri comunali che senza giustificato motivo, non partecipano ad una intera sessione ordinaria ovvero, cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di

far sapere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. La proposta di decadenza decade se il Consigliere, per il quale è stata avanzata la decadenza, interviene alla seduta del Consiglio Comunale, prima che lo stesso l'abbia pronunciata.

6. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

7. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

9. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

## Articolo 25 - Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto: in particolare spettano al Consiglio gli atti fondamentali individuati nell'art.32 della Legge n.142 dell'8 giugno 1990, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Consiglio definisce, altresì, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ed effettua la nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. La deliberazione in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Quando 1/5 dei Consiglieri comunali, ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, delle deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio per le materie sotto elencate, tali delibere sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

5. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le delibere di cui al quarto comma sono comunicate ai capigruppo consiliari.

## Articolo 26 - Le Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Comunque si debbono costituire Commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi; per il bilancio e lo sviluppo economico; per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonché per i lavori pubblici e per l'ambiente; per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero e per le pari opportunità; per il servizio di polizia amministrativa e personale.
3. Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa della gestione diretta del Comune.
4. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

## Articolo 27 - Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. Il Sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, nel termine massimo di giorni trenta, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
2. Le interrogazioni e le istanze devono essere presentate direttamente nelle mani del Segretario Comunale che rilascerà copia con la data di ricezione e provvederà a trasmettere le stesse, nei tre giorni immediatamente successivi, all'ufficio del Sindaco.
3. La risposta dovrà essere data per iscritto e notificata entro il trentesimo giorno dalla presentazione.
4. La risposta dovrà essere altresì pubblicata all'Albo a cura del Sindaco o dell'assessore delegato.
5. Il Consiglio Comunale può, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
6. Le suddette commissioni saranno composte da tre consiglieri comunali di cui uno della minoranza al quale deve attribuirsi la presidenza. La Commissione dovrà insediarsi appena divenuta esecutiva la delibera di nomina. La commissione è da intendere collegio perfetto e, pertanto, ai fini dell'adozione di atti ufficiali, le riunioni saranno valide solamente con l'intervento dei tre membri.
7. La commissione dovrà portare a termine i lavori nel termine di mesi quattro dalla data di insediamento, prorogabili una sola volta dal Consiglio Comunale dietro richiesta congruamente motivata. Al termine dell'indagine la Commissione presenterà al Consiglio comunale una dettagliata relazione che sarà discussa e posta ai voti.
8. La Commissione, per l'espletamento delle proprie indagini si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali e del Segretario comunale al quale potrà fare richiesta di copia di tutti gli atti necessari ad un compiuto esame della questione oggetto di indagine.
9. Per una più dettagliata disciplina del funzionamento delle commissioni e dei propri poteri, il Consiglio Comunale adotterà apposito regolamento.

## Articolo 28 - La nomina e la composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero sei (6) assessori, compreso il Vicesindaco, nel rispetto del limite posto dalla legge statale.
2. Possono essere eletti alla carica di assessori cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le leggi vigenti. Tali assessori partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

3. La Giunta è nominata dal Sindaco nei modi, nelle forme e nei termini previsti dall'art.16 della legge 25 marzo 1993, n.81.
5. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità.
5. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

#### Articolo 29 - L'elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. La convocazione e la presidenza del Consiglio spettano al Sindaco in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale e negli altri casi previsti espressamente dalla legge.
5. Per consigliere anziano si considera quello che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza, con esclusione dei candidati a Sindaco risultati eletti consiglieri.
6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. In questi casi il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
7. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19.3.1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18.1.1992, n. 16.
8. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio ed all'ufficio protocollo generale del Comune e producono lo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
9. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.
10. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

#### Articolo 30 - Le competenze della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti.
2. La Giunta riferisce almeno una volta l'anno entro il 30 settembre al Consiglio sulla propria attività, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Promuove apposite conferenze con cadenza annuale art. 2 DPR 333/90.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

#### Articolo 31 - Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Il Sindaco è, inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero effettuato entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.48 della legge n.142 dell'8.6.1990.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge n. 142 dell'8.6.90, nonché dallo statuto e regolamento comunali.
8. Nella formazione della Giunta Comunale e degli altri Organi collegiali del Comune e degli Enti da esso dipendenti, il Sindaco, in ossequio all'art. 27 della legge n. 81/93, favorisce ogni iniziativa tesa ad assicurare condizioni di pari opportunità tra i due sessi.

#### Articolo 32 - Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco quale ufficiale del Governo, sovrintende:
  - a) Alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) Alla emanazione degli atti che sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  - c) Allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  - d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi dei commi precedenti è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero in corso.
5. Il "sostituto" del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede il Comune.
9. Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto provvede con propria ordinanza.

#### Articolo 33 - La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il segretario comunale riferisce al Prefetto.

## CAPO VI - REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

### Articolo 34 - La revisione economica – finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
  - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
  - b) uno tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;
  - c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta .
4. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Il collegio dei revisori dei conti partecipa di diritto a tutte le sedute della Giunta e del Consiglio comunale.
6. Il collegio dei revisori, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
  - a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
  - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
  - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
7. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
9. Ai revisori dei conti ed al Presidente del Collegio spettano i compensi previsti dalle apposite tabelle ministeriali.

### Articolo 35 - Il controllo della gestione contabile

1. L'autonomia statutaria costituisce facoltà dell'ente di dotarsi di una contabilità per centri di costo di tipo commerciale sulla base degli articoli 2424, 2425 bis e segg. del c.c.
2. Tale contabilità parallela conduce ad un conto economico a costi, ricavi e rimanenze per l'esame reale del costo dei servizi e per un efficace e penetrante controllo di gestione su base economica.
3. Il regolamento per la contabilità parallela dovrà prevedere i criteri dei budget-control e del budget-program secondo i principi della programmazione e controllo per centri di costo.
4. I responsabili di settore, servizio o unità organizzative comunque denominate oltre a svolgere funzioni di direzione, indirizzo coordinamento e controllo, avranno la gestione di una parte del bilancio per quanto di loro competenza gestito in forma autonoma, quale centro di costo e di spesa, nell'ambito del bilancio dell'ente.

# CAPO VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

## SEZ. I – UFFICI

### Articolo 36 - L'organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti: l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità e la relativa dotazione organica.
2. I regolamenti di cui al 1° comma del presente articolo sono tenuti a considerare lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi secondo la procedura prevista dal decreto legislativo 3.2.93, n.29. In ogni caso, in base alle leggi vigenti è riservata al regolamento di cui al 1° comma la disciplina dell'accesso al rapporto d'impiego col Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con regolamento sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina "la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio", secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
4. Le norme del presente articolo s'applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti.

### Articolo 37 - Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario titolare, funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia, iscritto in apposito albo nazionale articolato in sezione regionali. Il Sindaco nomina il Segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali.
2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti di cui al 2° comma del precedente articolo sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

### Articolo 38 - Il vice-segretario comunale

1. E' istituita la figura professionale del vice-segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, in conformità alle previsioni della Pianta Organica.
2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplinerà la materia, individuando altresì i requisiti richiesti.

## Articolo 39 - La responsabilità del segretario comunale e dei responsabili dei servizi incaricati di funzioni dirigenziali

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché del segretario comunale sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso il Comune temporalmente non abbia il funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. L'organizzazione amministrativa è informata al principio della separazione tra potere di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e poteri di gestione spettanti ai dirigenti.
5. Il Sindaco e la Giunta esercitano poteri di indirizzo e di controllo. In particolare:
  - a) definiscono gli obiettivi programmatici;
  - b) indicano le relative scale di priorità;
  - c) formulano le direttive generali;
  - d) verificano i relativi risultati.
6. I Dirigenti sono titolari dell'attività di gestione dell'Ente, secondo i criteri definiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. Spetta loro la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
7. I Dirigenti garantiscono il raccordo con gli organi politico-istituzionali, assicurano un costante rapporto collaborativo, sulla base di programmi approvati nelle forme di legge.
8. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici a cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi elettivi. A tal fine, svolgendo le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale ed amministrativa. In particolare:
  - a) dirigono il personale ed organizzano il lavoro nelle strutture di competenza;
  - b) concorrono e collaborano alla predisposizione dei programmi pluriennali ed annuali di attività, fornendo analisi di fattibilità e proposte attuative;
  - c) attuano i programmi finalizzati al conseguimento degli obiettivi, in rapporto alle risorse loro attribuite;
  - d) adottano strumenti di controllo sulle attività di competenza della struttura e predispongono una relazione annuale sulla funzionalità degli uffici e dei servizi, nella quale viene evidenziato lo stato di avanzamento dei programmi e la situazione organizzativa;
  - e) curano l'istruttoria degli atti;
  - f) gestiscono le risorse finanziarie e strumentali finalizzate al perseguimento degli obiettivi programmati e adottano atti di gestione amministrativa che impegnano l'Ente verso l'esterno secondo le direttive contenute nel Piano Esecutivo di Gestione;
  - g) svolgono funzioni di studio, di ricerca e di espletamento di incarichi speciali, nonché di ogni altra funzione ad essi demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

## SEZ. II – SERVIZI PUBBLICI

### Articolo 40 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione dei beni e l'attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.
4. Per la gestione dei servizi pubblici il Comune prevede appositi regolamenti.
5. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

### Articolo 41 - Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale:
  - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. la composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
  - b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
  - c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio d'amministrazione.
6. Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
8. Ulteriori specificazioni e disciplinare per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

9. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

#### Articolo 42 - Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

- a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
- b) i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
- c) gli accordi di programma;
- d) l'unione dei Comuni.

3. Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio comunale.

## CAPO VIII - FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Articolo 43 - I principi di collaborazione tra Comune, Provincia e Regione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
3. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Il Comune con la collaborazione della Provincia può – ove lo ritenga utile e necessario – sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
5. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune di intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici prevista dal presente statuto agli art. 41 e 45.

Articolo 44 - La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Articolo 45 - La collaborazione tra il Comune e la Provincia per le attività  
dei circondari provinciali

1. Qualora il Comune è individuato dallo statuto delle Province quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.
2. Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

## CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Articolo 46 - Le norme delle finanze e della contabilità

1. Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

### Articolo 47 - Il controllo

1. Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla legge, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

### Articolo 48 - La deliberazione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello statuto.

3. Lo statuto dopo l'adozione è inviato nei termini di legge al CO.RE.CO. per il controllo di legittimità.

4. Esso è, altresì, dopo l'espletamento del controllo da parte del CO.RE.CO., pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'Albo Pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

### Articolo 49 - L'entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale sostituendo integralmente lo Statuto comunale previgente, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 10 ottobre 1991, approvata con osservazioni dal CO.RE.CO. nella seduta del 22 novembre 1991 prot. n. 12332/Rag. AA. II. e con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 30 giugno 1992, approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del 10 settembre 1992, prot. n. 4129/AA. II. – e pubblicato sul B.U.R.C. – supplemento al n.51 del 21.12.1992.